

Deliberazione 21 dicembre 2009 - ARG/gas 197/09

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009. Modificazioni della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG). Altre disposizioni in materia di tariffe di distribuzione del gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, di approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 109/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la lettera trasmessa dalle associazioni di categoria Anigas, Assogas, Federestrattiva, Federutility in data 7 ottobre 2009, prot. Autorità 58654 del 9 ottobre 2009 (di seguito: lettera 7 ottobre 2009).

Considerato che:

- il comma 22.2 della RTDG prevede che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall’Autorità entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 159/08 differisce al 30 giugno 2009 il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa di riferimento di cui al comma 22.2 della RTDG, per le determinazioni relative all’anno 2009;
- con il comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 79/09 è stata rimandata a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento di cui agli articoli 23 e 24 della RTDG, da assumersi entro il 31 dicembre 2009;
- con il comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 109/09 sono state determinate le tariffe di riferimento per le 62 imprese distributrici, per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi è stato concluso positivamente.

Considerato che:

- le associazioni di categoria Anigas, Assogas, Federestrattiva, Federutility, con lettera 7 ottobre 2009 hanno richiesto:
 - l’introduzione di un meccanismo che recuperi entro il 2012 il mancato ricavo connesso al meccanismo di gradualità introdotto per il riconoscimento degli ammortamenti;

- l'applicazione della gradualità al valore dei cespiti della singola località;
- accogliendo parzialmente la richiesta di cui al primo punto del precedente considerato, è opportuno che il minor ammortamento riconosciuto in tariffa si sostanzi in un allungamento della vita utile del cespite ai fini regolatori;
- conseguentemente, si rende necessaria una revisione della procedura di calcolo, in particolare in relazione al trattamento degli ammortamenti relativi all'anno 2007, ai fini della determinazione del capitale investito;
- sono pervenute da parte di alcune imprese distributrici richieste di modifica del livello del coefficiente C precedentemente comunicato, in relazione a errori materiali dalle medesime imprese distributrici riscontrate;
- continuano a pervenire numerose richieste di rettifica di dati precedentemente trasmessi;
- gli errori e le richieste di rettifica comportano non solo un onere amministrativo, ma anche il protrarsi di uno stato di incertezza del quadro tariffario complessivo.

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 79/09, è stata avviata un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal naturale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG (di seguito: l'indagine conoscitiva);
- ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 79/09, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad accertare:
 - la conformità dei dati trasmessi dalle imprese distributrici alle prescrizioni contenute nella RTDG e alle precisazioni fornite nelle FAQ pubblicate;
 - la natura dei forti scostamenti riscontrati, in termini di costo riconosciuto unitario medio a copertura dei costi di capitale;
 - la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati precedentemente inviati in applicazione delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità n. 87/03 e della deliberazione dell'Autorità n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
 - la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati riportati nell'elenco dei comuni finanziati nell'ambito dei progetti di metanizzazione del mezzogiorno del paese;
- l'indagine conoscitiva è stata chiusa con la deliberazione VIS 169/09;
- secondo quanto riportato nell'Allegato A alla deliberazione VIS 169/09, è risultato che, in relazione alle richieste, inviate a 211 imprese distributrici, aventi ad oggetto la stratificazione dei costi storici:
 - 10 imprese non hanno fornito risposta alle richieste di approfondimento, come riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante (di seguito: Allegato A);
 - 1 impresa (Azienda Servizi Territoriali Spa - ID 589) non è stata in grado di riconciliare i dati trasmessi precedentemente con i dati forniti nel mese di aprile e pertanto richiede l'applicazione della tariffa d'ufficio;

- 1 impresa (Butangas Spa - ID 1682) ha dichiarato che il valore iniziale delle immobilizzazioni di località non trova riscontro nella documentazione contabile;
- 44 imprese hanno fornito documentazione contabile riconciliabile con il dato trasmesso nella richiesta di determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 7 della RTDG e/o hanno fornito risposte puntuali e documentate in relazione agli approfondimenti richiesti rispetto agli scostamenti riscontrati dal confronto con dati precedentemente trasmessi e alle spiegazioni ulteriori rispetto alle note integrative trasmesse nel mese di aprile (Tabella 2 dell'Allegato A);
- 29 imprese hanno fornito documentazione contabile a supporto dei dati inviati, con piccoli rilievi che non intaccano il giudizio positivo sulla corrispondenza tra dato contabile e dato inviato con il questionario (Tabella 3 dell'Allegato A);
- 11 imprese con dati aggregati riconciliabili con le fonti contabili, che pur avendo indicato i criteri non hanno fornito i dati relativi ai driver utilizzati per le ripartizioni ex articolo 15 RTDG (Tabella 4 dell'Allegato A);
- 18 imprese non hanno prodotto documentazione contabile o hanno prodotto documentazione gravemente lacunosa (Tabella 5 dell'Allegato A);
- 46 imprese hanno fornito documentazione contabile non completamente riconciliabile con i dati riportati nei questionari ovvero documentazione contabile incompleta (Tabella 6 dell'Allegato A);
- 4 imprese hanno commesso errori nell'applicazione dell'articolo 13 della RTDG (Tabella 7 dell'Allegato A);
- 4 imprese non hanno fornito i criteri di ripartizione ai sensi dell'articolo 15 della RTDG (Tabella 8 dell'Allegato A);
- 43 imprese non hanno fornito spiegazioni esaurienti in relazione agli approfondimenti richiesti rispetto agli scostamenti riscontrati dal confronto con dati precedentemente trasmessi e/o non hanno fornito spiegazioni esaustive alle richieste integrative trasmesse in agosto (Tabella 9 dell'Allegato A);
- le risposte alle richieste di informazioni dovevano essere trasmesse entro il termine ordinatorio dell'11 settembre 2009 e comunque in tempi utili al fine di consentire all'Autorità di adottare le tariffe di riferimento di cui agli articoli 23 e 24 della RTDG entro il 31 dicembre 2009, come previsto dal comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 79/09;
- nel corso di una riunione con le associazioni di categoria Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility, svoltasi in data 6 agosto 2009, come confermano le numerose lettere trasmesse da imprese distributrici in prossimità della scadenza dell'11 settembre 2009, tali associazioni hanno chiesto di poter trasmettere i dati anche oltre il suddetto termine dell'11 settembre ;
- la Direzione Tariffe, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accettato anche le risposte pervenute dopo il suddetto termine purché in tempo utile rispetto alle esigenze di analisi dei dati;
- secondo quanto riportato nell'Allegato A alla deliberazione VIS 169/09, in relazione alle richieste, inviate a 115 imprese distributrici, per un totale di 1295

località (Tabella 10 dell'Allegato A), aventi ad oggetto la stratificazione dei contributi, è risultato che:

- con riferimento a 812 località gli scostamenti riscontrati sono stati giustificati:
 - (i) per 782 località con una stratificazione dei contributi puntualmente ripartita per anno;
 - (ii) per 30 località senza la stratificazione dei contributi per anno;
- con riferimento a 483 località non sono invece pervenute spiegazioni puntuali che abbiano consentito di riconciliare il dato riportato nell'elenco reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità;
- con riferimento a quanto riportato nel precedente alinea risulta che le 18 imprese distributrici (di cui alla Tabella 11 dell'Allegato A) non hanno inviato alcuna risposta in tempo utile alle richieste dell'Autorità;
- la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.5 della RTDG, nel caso in cui in una località l'ammontare dei contributi percepiti sia rilevante, può risultare premiante per l'impresa distributtrice rispetto alla determinazione puntuale dei livelli del capitale investito come ricostruibili sulla base dei costi storici dei cespiti e dei contributi percepiti.

Considerato che:

- con riferimento alla verifica delle condizioni per l'attivazione del meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 della RTDG, lo stato di incertezza ancora presente in relazione ai dati trasmessi non consente di formulare una scelta definitiva sull'alternativa da applicare per la valorizzazione del capitale investito e delle quote di ammortamento ai fini tariffari;
- è necessario dare stabilità al sistema tariffario applicato ai clienti del servizio di distribuzione.

Considerato che:

- ai fini delle determinazioni relative alle opzioni tariffarie per la distribuzione di gas diversi dal naturale, di cui alla deliberazione ARG/gas 109/09, come precisato nelle FAQ pubblicate in data 14 luglio 2007, l'Autorità ha considerato il numero dei punti di riconsegna e il livello dei consumi comunicati per l'anno 2007, aggiornati al 2008 applicando i seguenti coefficienti medi nazionali di variazione incrementale:
 - 1,136, per il numero di punti di prelievo;
 - 1,186, per i volumi di gas distribuito;
- i coefficienti medi nazionali di variazione incrementale di cui al punto precedente sono stati determinati sulla base dei dati riportati dalle imprese nel questionario 2009 e comprendono di conseguenza anche le stime relative alle località in periodo di avviamento;
- le variazioni dei volumi di gas distribuito e di punti di riconsegna servito non sono omogenee sul territorio nazionale;

- la distribuzione delle località in avviamento non è omogenea sul territorio nazionale;
- il comma 87.1 della RTDG prevede che per ciascun ambito gas le diverse opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG siano considerate ammissibili, se i ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle componenti ot_1 , ot_3 , $\tau_1(mis)$ delle medesime opzioni tariffarie, in una valutazione *ex-ante* sulla base dei punti di riconsegna serviti e dei volumi erogati nell'anno $t-2$ risultano non superiori al ricavo conseguibile dall'applicazione della tariffa di riferimento;
- ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 della RTDG, ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009 si assumono le variazioni delle variabili di scala intervenute tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008;
- l'*ambito gas diversi* è definito al comma 1.1 della RTDG come l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice.

Considerato che:

- il comma 8.2 della RTDG prevede che nel caso di località in periodo di avviamento, il numero dei punti di riconsegna $NUA_{06,c}$ è determinato come prodotto del valore assunto dalla curva di penetrazione in funzione dell'anno del periodo di avviamento, come riportato in Tabella 1 della medesima RTDG, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat;
- il comma 28.1 della RTDG stabilisce che $NUA_{t,c}^{eff}$ per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore assunto dalla curva di penetrazione in funzione dell'anno del periodo di avviamento, come riportato in Tabella 1 della medesima RTDG, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat;
- il comma 29.1 della RTDG stabilisce che $NUA_{t,c,i}^{eff}$ per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore assunto dalla curva di penetrazione in funzione dell'anno del periodo di avviamento, come riportato in Tabella 1 della medesima RTDG, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat;
- in particolare nel caso di distribuzione di gas diversi dal naturale, vi sono situazioni dove la rete di distribuzione è destinata a servire solo una porzione del territorio comunale.

Considerato che:

- il comma 86.1 della RTDG stabilisce che ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al

comma 80.1, opzioni tariffarie approvate dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura;

- con il comma 7.1 della deliberazione ARG/gas 79/09 sono state approvate le opzioni tariffarie provvisorie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2009;
- il comma 7.2 della medesima deliberazione ARG/gas 79/09 prevede che le imprese distributrici possano proporre modifiche alla struttura delle opzioni tariffarie mediante richiesta scritta da inviare all'Autorità entro il 15 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 87.1;
- il termine di cui al precedente alinea è stato prorogato al 17 agosto 2009 con la deliberazione ARG/gas 94/09;
- con il comma 3.2 della deliberazione ARG/gas 109/09 sono stati rettificati alcuni errori materiali riscontrati nella determinazione delle tariffe approvate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione ARG/gas 79/09;
- per le imprese distributrici interessate dalle rettifiche di cui al precedente punto, la scadenza per l'invio delle richieste di modifica della struttura delle opzioni tariffarie è stato posticipato al 31 agosto 2009;
- le imprese distributrici hanno confermato o hanno richiesto di modificare la struttura tariffaria proposta dall'Autorità;
- considerato che ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 le tariffe sono i prezzi massimi unitari del servizio al netto delle imposte;
- le opzioni tariffarie approvate dall'Autorità rispettano i requisiti di cui al comma 87.1 della RTDG;
- le imprese distributrici hanno facoltà di applicare componenti tariffarie delle medesime opzioni tariffarie inferiori rispetto a quelle approvate dall'Autorità, purché tali opzioni siano offerte in modo non discriminatorio ai propri clienti;
- l'associazione di categoria ASSOGASLIQUIDI/FEDERCHIMICA e alcune imprese distributrici hanno richiesto di poter applicare livelli tariffari inferiori a quelli calcolati dall'Autorità sulla base del vincolo ai ricavi ammessi.

Considerato che:

- permangono alcune situazioni, come riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A, in relazione alle quali non sono disponibili i dati per la determinazione delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG.

Ritenuto che sia opportuno:

- ottemperare a quanto previsto dal comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 79/09, nella misura in cui ciò sia possibile in relazione a una ragionevole affidabilità delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici ai fini tariffari.

Ritenuto che:

- in relazione alle richieste di introduzione di un meccanismo che recuperi entro il 2012 il mancato ricavo connesso al meccanismo di gradualità non sembrano sussistere i fondamenti logici e teorici per l'applicazione di metodologie

differenti alla valorizzazione del capitale investito e alle relative quote di ammortamento;

- sia opportuno, invece, ai fini tariffari adeguare la vita utile dei cespiti in modo da garantire comunque il ritorno degli investimenti, pur in presenza del meccanismo di gradualità;
- sia opportuno accogliere le istanze presentate da alcune associazioni di categoria relativamente:
 - all'applicazione della gradualità al valore dei cespiti della singola località;
 - alla possibilità di applicare per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale opzioni tariffarie di livello inferiore rispetto a quello calcolato dall'Autorità;
- sia opportuno accettare tutte le richieste di modifica di dati già trasmessi, purché pervenute in tempo utile per le elaborazioni;
- conseguentemente si debba procedere al ricalcolo anche delle tariffe approvate in via definitiva con la deliberazione ARG/gas 109/09.

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento agli approfondimenti svolti in relazione alla stratificazione degli incrementi patrimoniali, preso atto dell'insufficienza e incoerenza dei dati trasmessi dagli esercenti, procedere alla determinazione d'ufficio delle tariffe di riferimento, in via definitiva, per tutte le località servite con riferimento a:
 - le 10 imprese distributrici riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, che non hanno fornito risposta alle richieste di approfondimento;
 - l'impresa distributtrice Azienda Servizi Territoriali Spa - ID 589, che non è stata in grado di riconciliare i dati trasmessi precedentemente con i dati forniti nel mese di aprile e ha richiesto l'applicazione della tariffa d'ufficio;
 - l'impresa distributtrice Butangas Spa - ID 1682 che ha dichiarato che il valore iniziale delle immobilizzazioni di località non trova riscontro nella documentazione contabile;
- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, nel caso in cui non sia disponibile alcun dato ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG, prevedere che siano azzerate le componenti tariffarie a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura per l'anno 2009 e per gli anni seguenti, fino a quando non saranno disponibili i medesimi dati;
- in relazione alle situazioni riportate nei punti precedenti, dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di compiere i necessari approfondimenti preistruttori, anche al fine di proporre al Collegio l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, nei confronti delle imprese distributrici di gas riportate nelle Tabelle 1 e 12 dell'Allegato A.

Ritenuto che sia opportuno:

- sempre con riferimento agli approfondimenti svolti in relazione alla stratificazione degli incrementi patrimoniali, procedere d'ufficio in via

provvisoria alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 23.1, lettere b) e c) per tutte le località servite da:

- le 18 imprese riportate nella Tabella 5 dell'Allegato A, con documentazione contabile mancante o gravemente lacunosa;
- le 46 imprese riportate nella Tabella 6 dell'Allegato A, che hanno fornito documentazione contabile non completamente riconciliabile con i dati riportati nei questionari ovvero documentazione contabile incompleta;
- le 4 imprese riportate nella Tabella 7 dell'Allegato A, che hanno commesso errori nell'applicazione dell'articolo 13 della RTDG;
- le 4 imprese riportate nella Tabella 8 dell'Allegato A, che non hanno fornito i criteri di ripartizione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 della RTDG;
- le 43 imprese riportate nella Tabella 9 dell'Allegato A, che non hanno fornito spiegazioni esaurienti in relazione agli approfondimenti richiesti rispetto agli scostamenti riscontrati dal confronto con dati precedentemente trasmessi e/o non hanno fornito spiegazioni esaustive alle richieste integrative trasmesse in agosto;
- con riferimento alle 115 imprese distributrici di cui al punto precedente, dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere i necessari approfondimenti, procedendo a un'estensione del campione di località selezionato per le verifiche di corrispondenza tra dati dichiarati e dati contabili;
- disporre che:
 - gli approfondimenti di cui al punto precedente siano svolti mediante richieste di informazioni da indirizzare alle imprese distributrici interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Direttore della Direzione Tariffe, da inviare alle imprese entro il mese di gennaio 2010;
 - le risposte delle imprese debbano essere inviate all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo 2010;
 - in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sono applicabili le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
 - fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nel caso di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie si provvederà ad approvare in via definitiva le tariffe di riferimento di cui al comma 23.1, lettere b) e c) già determinate d'ufficio con il presente provvedimento, per tutte le località gestite dalla singola impresa distributtrice risultata inadempiente;
- dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, nei casi di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie.

Ritenuto che sia opportuno:

- disporre l'approvazione definitiva delle tariffe di riferimento per l'anno 2009 sulla base dei dati trasmessi con riferimento a:
 - le 44 imprese distributrici che hanno fornito documentazione contabile riconciliabile con il dato trasmesso nella richiesta di determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 7 della RTDG e/o che hanno fornito risposte puntuali e documentate in relazione agli approfondimenti richiesti rispetto agli scostamenti riscontrati dal confronto con dati precedentemente trasmessi e alle spiegazioni ulteriori rispetto alle note integrative trasmesse nel mese di aprile (Tabella 2 dell'Allegato A);
 - le 29 imprese distributrici che hanno fornito documentazione contabile a supporto dei dati inviati, con piccoli rilievi che non intaccano il giudizio positivo sulla corrispondenza tra dato contabile e dato inviato con il questionario (Tabella 3 dell'Allegato A);
 - le 11 imprese con dati aggregati riconciliabili con le fonti contabili, che pur avendo indicato i criteri non hanno fornito i dati relativi ai driver utilizzati per le ripartizioni ex articolo 15 RTDG (Tabella 4 dell'Allegato A).

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento alle 30 località, come riportate nella Tabella 13 dell'Allegato A, in relazione alle quali, pur essendo stato riconciliato il dato fornito dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità, non risulta disponibile la stratificazione dei contributi percepiti per anno, disporre la determinazione di tariffe d'ufficio provvisorie, in attesa che siano rese disponibili le citate stratificazioni;
- dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe perché proceda all'acquisizione di tali stratificazioni dalle imprese mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di gennaio 2010;
- prevedere che le risposte delle imprese debbano essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo;
- disporre che ai fini tariffari, nel caso in cui non sia fornita la stratificazione dei contributi per anno, i medesimi contributi vengano collocati temporalmente nell'anno precedente a quello in cui risultano i primi investimenti in condotte stradali.

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento alle 483 località, come riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A, in relazione alle quali non sono pervenute spiegazioni puntuali che abbiano consentito di riconciliare il dato riportato nell'elenco reso disponibile dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità, procedere d'ufficio in via provvisoria alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 23.1, lettere b) e c);
- con riferimento alle 483 località sopra richiamate, dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere ai necessari approfondimenti, al fine di

verificare la possibilità di riconciliare il dato riportato nell'elenco MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità;

- disporre che:
 - gli approfondimenti di cui al punto precedente siano svolti mediante richieste di informazioni da indirizzare alle imprese distributrici interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Direttore della Direzione Tariffe, da trasmettere alle imprese entro il mese di gennaio 2010;
 - in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sono applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
 - prevedere che le risposte delle imprese distributrici in relazione alle richieste di cui al precedente punto siano trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2010;
- fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nel caso di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie si provvederà ad approvare in via definitiva le tariffe di riferimento di cui al comma 23.1, lettere b) e c) già determinate d'ufficio con il presente provvedimento, per tutte le località gestite dalla singola impresa distributtrice risultata inadempiente;
- dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei casi di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nell'elenco fornito dal MEF.

Ritenuto che sia opportuno:

- dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti preistruttori, anche al fine di proporre al Collegio l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti delle 18 imprese distributrici riportate nella Tabella 11 dell'Allegato A, che non hanno inviato alcuna risposta alle richieste di informazioni volte a riconciliare il dato riportato nell'elenco reso disponibile dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere all'approvazione definitiva della tariffa di riferimento di cui al comma 23.1, lettere b) e c) sulla base dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, con riferimento alle 782 località per le quali gli scostamenti relativamente ai contributi percepiti sono stati giustificati e in relazione alle quali è risultata disponibile una stratificazione dei contributi puntualmente ripartita per anno.

Ritenuto che:

- in relazione all'esigenza di garantire stabilità al sistema tariffario, sia opportuno mantenere il meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 della RTDG ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, oggetto della presente deliberazione, fino alla determinazione definitiva prevista entro il 31 luglio 2009;
- in sede della determinazione definitiva di cui al punto precedente, alla luce delle relative risultanze, sia necessario procedere a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del medesimo meccanismo di gradualità;
- sia opportuno prevedere che eventuali squilibri che dovessero emergere rispetto al gettito garantito dalle tariffe obbligatorie in vigore per l'anno 2009 siano recuperati nei successivi dodici mesi.

Ritenuto che:

- sia opportuno che ai fini della verifica di ammissibilità delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, di cui al comma 87.1 della RTDG, il volume di gas distribuito e il numero dei punti di riconsegna serviti siano determinati:
 - per le località a regime, applicando ai dati specifici di ciascun *ambito gas diversi* relativi all'anno 2007 coefficienti di variazione calcolati in funzione della variazione aggregata rilevata a livello di ciascun *ambito gas diversi*;
 - per le località in avviamento si assuma il numero di punti di prelievo calcolato secondo le disposizioni della RTDG;
- sia opportuno disporre che, nel caso di reti di distribuzione di gas diversi dal naturale progettate e realizzate per gestire solo una porzione del territorio comunale, qualora ciò possa essere comprovato dai titoli concessori, il numero di punti di prelievo sia determinato in funzione della popolazione residente nella porzione del territorio comunale in relazione alla quale è stata ottenuta la concessione per la distribuzione;
- sia necessario che, nei casi di cui al precedente alinea il numero di soggetti residenti nella porzione del territorio comunale sia determinato sulla base di una apposita dichiarazione del sindaco del comune dove insiste la rete di distribuzione;
- sia opportuno che le imprese distributrici interessate all'applicazione di tale norma presentino apposita istanza all'Autorità.

Ritenuto che:

- sia opportuno prevedere che qualora le imprese distributrici di gas diversi dal naturale intendano applicare componenti tariffarie delle opzioni inferiori ai livelli massimi determinati dall'Autorità, le medesime imprese comunichino all'Autorità il livello delle medesime componenti.

Ritenuto infine che sia opportuno:

- che le imprese distributrici che hanno comunicato variazioni del coefficiente C applichino i livelli aggiornati del medesimo coefficiente;
- introdurre, a partire dall'entrata in vigore della presente deliberazione e per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2010 e seguenti, un'indennità amministrativa a carico delle imprese distributrici che si rendessero responsabili di rettifiche dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe di riferimento e/o delle tariffe obbligatorie;
- allo scopo di cui al precedente alinea disporre una modifica della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 15a e nella Tabella 15b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato A, al netto delle località di cui al successivo comma 1.5, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate in via definitiva.
- 1.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 e nella Tabella 17 dell'Allegato A le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva.
- 1.4 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 1.5 Per le località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 1.6 E' dato mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari procedimenti preistruttori, anche al fine di proporre al Collegio l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nei confronti di:
 - le 10 imprese distributrici riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, che non hanno fornito risposta alle richieste di approfondimento;
 - l'impresa Butangas Spa – ID 1682, che ha dichiarato che il valore iniziale delle immobilizzazioni di località non trova riscontro nella documentazione contabile;
 - l'impresa distributtrice Azienda Servizi Territoriali Spa – ID 589, che non è stata in grado di riconciliare i dati trasmessi precedentemente con i dati forniti nel mese di aprile e ha richiesto l'applicazione della tariffa d'ufficio;
 - le 18 imprese distributrici riportate nella Tabella 11 dell'Allegato A, che non hanno inviato alcuna risposta alle richieste di approfondimento dell'Autorità relativamente a contributi percepiti;

- le imprese distributrici di gas diversi dal naturale riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A, che non hanno fornito alcuna informazione relativa ai propri costi.

Articolo 2

Ulteriori approfondimenti sui dati trasmessi relativamente agli incrementi patrimoniali

- 2.1 Con riferimento alle imprese riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A è dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere ai necessari approfondimenti, procedendo a un'estensione del campione di località selezionato per le verifiche di corrispondenza tra dati dichiarati e dati contabili.
- 2.2 Gli approfondimenti di cui al punto precedente sono svolti mediante richieste di informazioni da indirizzare alle imprese distributrici interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Direttore della Direzione Tariffe, da inviare alle imprese entro il mese di gennaio 2010.
- 2.3 Le risposte delle imprese sono inviate all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo 2010.
- 2.4 In caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sono applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
- 2.5 Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nel caso di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità di riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie si provvederà entro il 31 luglio 2010 ad approvare in via definitiva le tariffe d'ufficio già determinate con il presente provvedimento.
- 2.6 Si dà mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, nei casi di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie.

Articolo 3

Acquisizione stratificazione contributi

- 3.1 Con riferimento alle 30 località, come riportate nella Tabella 13 dell'Allegato A, in relazione alle quali, pur essendo stato riconciliato il dato fornito dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità, non risulta disponibile la stratificazione dei contributi percepiti per anno è dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe perché proceda all'acquisizione di tali stratificazioni dalle imprese mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di gennaio 2010.
- 3.2 Le risposte delle imprese sono inviate all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo 2010.
- 3.3 Ai fini tariffari, nel caso in cui non sia fornita la stratificazione dei contributi per anno di percepimento, i medesimi contributi sono collocati temporalmente

d'ufficio nell'anno precedente a quello in cui risultano i primi investimenti in condotte stradali.

Articolo 4

Ulteriori approfondimenti sui dati trasmessi relativamente ai contributi percepiti

- 4.1 Con riferimento alle 483 località, come riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A, in relazione alle quali non sono pervenute spiegazioni puntuali che abbiano consentito di riconciliare il dato riportato nell'elenco reso disponibile dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità è dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere ai necessari approfondimenti, al fine di verificare la possibilità di riconciliare il dato riportato nell'elenco MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità, mediante invio di una richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da trasmettere alle imprese entro il mese di gennaio 2010.
- 4.2 Le risposte delle imprese sono inviate all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo 2010.
- 4.3 In caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sono applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
- 4.4 Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nel caso di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie le tariffe di cui al presente provvedimento si provvederà entro il 31 luglio 2010 ad approvare come definitive le tariffe determinate d'ufficio con il presente provvedimento.
- 4.5 In relazione agli approfondimenti di cui al comma 4.1 della presente deliberazione, si da mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei casi di mancate risposte o risposte inadeguate ovvero nei casi di impossibilità a riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nell'elenco fornito dal MEF.

Articolo 5

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 5.1 Sono approvate le opzioni tariffarie provvisorie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, come riportate nella Tabella 16 dell'Allegato A.
- 5.2 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato A, le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 5.1 sono determinate in via definitiva.
- 5.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 5.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva.

- 5.4 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7 e 9 dell'Allegato A le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 5.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 5.5 Sulla base delle opzioni tariffarie di cui al comma 5.1, le imprese distributrici di cui al comma 5.2 e 5.3 procedono ai conguagli per il periodo gennaio-dicembre 2009.
- 5.6 I conguagli di cui al precedente alinea devono essere effettuati con rate distribuite su un periodo di almeno sei mesi.

Articolo 6

Casi di reti di distribuzione limitate a porzioni di territorio comunale

- 6.1 Nel caso di reti di distribuzione di gas diversi dal naturale progettate e realizzate per gestire solo una porzione del territorio comunale, qualora ciò possa essere comprovato dai titoli concessori, per gli aggiornamenti tariffari a decorrere dall'anno 2010, il numero di punti di prelievo è determinato in funzione della popolazione residente nella porzione del territorio comunale in relazione alla quale è stata ottenuta la concessione per la distribuzione.
- 6.2 Nei casi di cui al precedente alinea il numero di soggetti residenti nella porzione del territorio comunale è determinato sulla base di una apposita dichiarazione del sindaco del comune dove insiste la rete di distribuzione.
- 6.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2 della presente deliberazione, le imprese distributrici interessate presentano apposita istanza all'Autorità.

Articolo 7

Modifiche della RTDG

- 7.1 Al comma 7.1 della RTDG l'espressione "entro il 15 ottobre di ciascun anno" è sostituita con l'espressione "entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno".
- 7.2 All'inizio del comma 7.5 della RTDG è inserita l'espressione "Fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95".
- 7.3 Dopo il comma 7.8 della RTDG sono aggiunti i seguenti commi 7.9, 7.10 e 7.11:
 - 7.9 Richieste di rettifiche di dati trasmessi inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1000 euro.
 - 7.10 Qualora la variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui al comma precedente non sia determinabile, si applica un'indennità amministrativa di 1000 euro.
 - 7.11 L'indennità amministrativa è richiesta dalla Cassa su segnalazione dell'Autorità ed è versato sul Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui al comma 96.1 della RTDG."
- 7.4 Al comma 86.1 della RTDG dopo la parola "applica" sono aggiunte le parole "in modo non discriminatorio".
- 7.5 Al comma 86.1 della RTDG dopo le parole "opzioni tariffarie" sono aggiunte le parole "compatibili con le".

Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 Le disposizioni di cui al comma 7.1 del presente provvedimento entrano in vigore a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2010 in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
- 8.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di proporre al Collegio la definitiva fissazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 1.1 del presente provvedimento entro il 31 luglio 2010, coerentemente con le verifiche di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento e in osservanza dei principi indicati nel comma 2.4 e 3.3 del presente provvedimento.
- 8.3 Ai fini della fissazione definitiva delle tariffe di cui al precedente comma 8.2, si procede alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 sulla base dei dati definitivi acquisiti in esito alle analisi, prevedendo che l'eventuale recupero dei mancati ricavi sia effettuato nell'ambito dei meccanismi di perequazione relativi all'anno 2010.
- 8.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis